

TI_GERICHTE 60.2012.75 vom 9. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.75

FR: TI_GERICHTE 60.2012.75 du 9 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.75 del 9 maggio 2012

Regeste

Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice della Pretura penale in materia di restituzione del termine per presentare appello. nullità della decisione

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).

E. 1.2

Il gravame inoltrato il 24/27.2.2012 contro la decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale, che ha respinto l'istanza di restituzione del termine per presentare appello, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, quale imputato che intende impugnare la decisione che lo ha condannato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato la restituzione del termine per contestare la condanna.

E. 2

. 2.1. Si pone anzitutto il quesito della competenza di questa Corte a pronunciarsi sul reclamo contro la decisione 13.2.2012 riguardante la richiesta di restituzione del termine, in applicazione dell'art. 94 CPP, per presentare appello secondo l'art. 399 CPP. La questione è da verificare d'ufficio giusta l'art. 39 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente). Si

può già ora sottolineare che tema della presente decisione non è la problematica dell'ammissibilità del rimedio dell'appello contro il giudizio 7.10.2011 del presidente della Pretura penale. Questa Corte deve limitarsi a prendere atto che il reclamante ha chiesto la restituzione del termine, ex art. 94 CPP, per inoltrare appello e a verificare se il presidente della Pretura penale aveva la competenza giurisdizionale per pronunciarsi in merito. Fatto, quest'ultimo, da cui dipende poi la competenza di questa Corte.

E. 2.2

L'art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. L'istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (cpv. 2). La decisione, emanata da detta autorità in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP), è di regola impugnabile, alla giurisdizione di reclamo, con reclamo a' sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 73; ZK StPO – A. KELLER, art. 393 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14). Non sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell'ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).

E. 2.3.1

Il rimedio dell'appello è disciplinato agli art. 398 ss. CPP. L'art. 399 CPP prevede una procedura di presentazione dell'appello in due fasi: l'annuncio di appello e, successivamente, la dichiarazione di appello. Secondo il cpv. 1 della predetta disposizione l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette l'annuncio, con gli atti, al tribunale di appello (cpv. 2). Di seguito, la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta di appello al tribunale di appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cpv. 3). Se questa è la regola, nella propria giurisprudenza, il Tribunale federale ha chiarito e precisato ulteriormente questa procedura. Nel giudizio 6B_816/2011 dell'1.3.2012 (che ha confermato la decisione 6B_444/2011 del 20.10.2011) ha indicato che le parti che vogliono impugnare una sentenza devono, di regola, manifestare due volte la loro volontà di non accettare il giudizio: una volta con annuncio di appello davanti al tribunale di primo grado dopo comunicazione del dispositivo (art. 81 cpv. 4 e 84 CPP) e una seconda volta, dopo notificazione della motivazione, con dichiarazione di appello davanti al tribunale di appello (consid. 2.1.). Ha ritenuto che, qualora il giudice proceda direttamente alla notificazione della sentenza motivata, ovvero rinunci a comunicare precedentemente, oralmente o per scritto, il suo dispositivo, non è necessario l'annuncio di appello giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP. E' sufficiente presentare dichiarazione di appello davanti alla giurisdizione di appello. L'Alta Corte ha pure stabilito che il termine per inoltrare la dichiarazione è di venti giorni, non di dieci come all'art. 399 cpv. 1 CPP (consid. 2.2.).

E. 2.3.2

Ora, per determinare se il presidente della Pretura penale fosse competente ad esprimersi sulla suddetta istanza di restituzione del termine, si deve risalire alla sentenza 7.10.2011, decisione che il reclamante intendeva appellare giusta l'art. 399 CPP. La menzionata sentenza 7.10.2011 è stata emanata, in applicazione dell'art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994. Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPCContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPCContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPCContr). E infine, il 7.10.2011, ha intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPCContr). Importante, ai fini del presente giudizio, è la circostanza che la sentenza, secondo la legge applicabile, era da intimare motivata. Il dispositivo (" Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata ") della sentenza 7.10.2011 del presidente della Pretura penale, con cui è stato respinto il ricorso di RE 1 avverso la risoluzione della Sezione della circolazione, è quindi stato comunicato, con la motivazione del giudizio, il 7.10.2011. Esso, in altre parole, non è stato precedentemente reso noto, oralmente o per scritto, al qui reclamante, ma gli è stato direttamente intimato con la motivazione medesima, e questo conformemente alla procedura applicabile (art. 14 cpv. 1 vLPCContr). Si appalesava pertanto non necessario l'annuncio di appello giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP da inoltrare al tribunale di primo grado. L'annuncio di appello, stante la già avvenuta motivazione del giudizio in questione, non poteva invero avere alcun significato. Il reclamante, in applicazione della suddetta giurisprudenza del Tribunale federale, doveva limitarsi a presentare dichiarazione di appello contro la sentenza 7.10.2011, intimata dotata di motivazione, direttamente alla Corte di appello e di revisione penale.

E. 2.3.3

Per tornare al tema in discussione, giusta l'art. 94 cpv. 2 CPP, l'istanza di restituzione va presentata all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. L'unico termine che poteva essere restituito era, stanti le circostanze appena sopra descritte, quello di venti giorni per introdurre dichiarazione di appello, termine sul quale poteva, e doveva, esprimersi soltanto la Corte di appello e di revisione penale, competente a giudicare gli appelli (art. 63 cpv. 1 lit. a LOG). E non il presidente della Pretura penale, il cui compito era terminato con l'emanazione del giudizio motivato. Non si vede peraltro il senso di restituire un termine – quello di dieci giorni di cui all'art. 399 cpv. 1 CPP – privo di significato nella fattispecie. Competente a decidere l'istanza di restituzione del termine è dunque la Corte di appello e di revisione penale, presso la quale il reclamante aveva invero trasmesso la sua istanza, inviata successivamente, a torto come detto, dalla Corte al presidente della Pretura penale (decisione 22.12.2011, inc. _____). Si deve pertanto constatare, d'ufficio (decisione TF 6B_441/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.), la nullità della decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale (inc. _____), del resto emanata senza interpellare la Sezione della circolazione e quindi in violazione del di lei diritto di essere sentita ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 13).

E. 2.4

Questa Corte, accertata l'incompetenza del presidente della Pretura penale a pronunciarsi sull'istanza di restituzione del termine, non può evidentemente esprimersi nel merito del gravame, ossia esaminare i presupposti dell'art. 94 CPP: è autorità di reclamo soltanto nei casi in cui è data la competenza dell'autorità inferiore. Si ribadisce, come già esposto più

sopra, che questa Corte si doveva limitare a verificare l'istanza di restituzione del termine in relazione alla procedura di appello, via scelta dal reclamante. Se tale procedura sia effettivamente sostenibile, in particolare se il presidente della Pretura penale, che si è pronunciato giusta la vLPCContr, possa essere considerato "tribunale di primo grado" secondo gli art. 398 ss. CPP, questione di non semplice soluzione vista l'entrata in vigore del CPP con le relative modifiche legislative anche a livello cantonale, è tema che esulava dal caso concreto. Spetterà alla Corte di appello e di revisione penale esprimersi in merito quale autorità competente per l'appello.

E. 2.5

Si deve infine rilevare che, sebbene gli atti inerenti all'istanza di restituzione del termine vengano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, è controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza sia il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d'ufficio la sua competenza a decidere in merito, rimetterà dunque, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP).

E. 3

. Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà al reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi. § Si constata la nullità della decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. _____). §§ L'istanza di restituzione del termine 6/7.12.2011 (già tra gli atti dell'inc. _____) deve essere evasa dalla Corte di appello e di revisione penale (o, se del caso, dal suo presidente). 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a RE 1, _____, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.